

## **Schema di contratto**

# **“PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA ATTREZZATURE PER IL CAMPUS PER L’INNOVAZIONE DEL MANUFACTURING DI MELFI (PZ)” LOTTO N. 2**



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO E POSA IN OPERA DELLA ATTREZZATURE  
PER IL CAMPUS PER L'INNOVAZIONE DEL MANUFACTURING DI MELFI (PZ)

LOTTO N. 2 - CIG 6351945ED2

TRA

La Regione Basilicata C.F.: 80002950766 rappresentata dal  
dott....., nato a ..... il ...../...../.....,  
C.F.:....., nella qualità di Dirigente dell'Ufficio  
.....Dipartimento ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della  
Regione Basilicata

E

il

---

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. .... del ...../...../..... è stata approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP tra la Regione Basilicata e Ministero dell’economia e delle finanze e Consip S.p.a.”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. .... del ...../...../..... è stata indetta la procedura aperta a mezzo utilizzo piattaforma Consip per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto per un importo a base d’asta pari a € \_\_\_\_\_ IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- con verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara, Lotto n. 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. ..../...../... del ...../...../....., approvata la graduatoria provvisoria, i cui al suddetto citato verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva in favore di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data \_\_\_\_\_ giusta comunicazioni in atti;
- \_\_\_\_\_, ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico/finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore, giusta provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in atti;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui \_\_\_\_\_ il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 16;
- l'aggiudicatario ..... ha costituito il deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla ..... – Agenzia ..... di .....

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Offerta), Allegato "II" (Capitolato Speciale d'Appalto – Capitolato Tecnico e Piano Manutenzioni) e l'Allegato "III" (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara) ove rese.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:



- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi;
- b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Regione Basilicata prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Regione Basilicata.

La Regione Basilicata provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

La fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, consentirà la realizzazione del Campus di Melfi così come previsto nell'ambito del PO FESR 2007-2013 attraverso la Linea di Intervento II.1.1.B "Potenziamento di infrastrutture di ricerca" dell'Asse II – Società della Conoscenza finanziata con D.G.R. n. 1425 del 01.09.2010, per l'importo complessivo pari a 6.000.000,00 di Euro. Nello specifico trattasi della realizzazione del progetto "Intervento 3 "Realizzazione di laboratori specialistici" nell'ambito dell'operazione "Campus per l'Innovazione del Manufacturing" di Melfi, inerente la realizzazione di un campus di Ricerca ed Alta Formazione collegato al sito produttivo FIAT-SATA nell'area industriale San Nicola di Melfi mirato ad effettuare ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nonché alta formazione per la qualificazione di giovani ricercatori e tecnici residenti in regione.

Il Lotto n. 2 come meglio articolato e specificato nel Capitolato Tecnico comprende oltre alla fornitura dei materiali richiesti anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione gli apparati.

### **Art. 3 Termini di consegna**

Dalla sottoscrizione del contratto decorre il termine ultimo di consegna che è pari a 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nelle richiamate Schede Tecniche e nell'Offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo ed obbligandosi ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso il "Campus di Melfi" potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Regione Basilicata, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza la Regione Basilicata potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 5 - Garanzia dei prodotti – Manutenzione**

L'Appaltatore garantisce, per il periodo di garanzia, a decorrere dal positivo collaudo, l'Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti oggetto del presente contratto. Assicura, altresì, i servizi di assistenza e manutenzione nel rispetto di quanto previsto ed indicato nell'allegato "Piano di manutenzione", che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante del contratto.

#### **Art. 6 – Importo contrattuale**

L'importo contrattuale, per la fornitura e posa in opera degli apparati e dei servizi indicati all'art. 2 viene determinato in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) al quale va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pari a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) e la quota I.V.A. del 22%, pari a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

### **Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Regione Basilicata direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Regione Basilicata pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione Basilicata si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione

Basilicata e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Basilicata ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Basilicata.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Regione Basilicata.

l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 9 - Sospensione della fornitura**

L'Appaltatore non può sospendere la fornitura e posa in opera in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Basilicata.

L'eventuale sospensione della fornitura e posa in opera per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Regione Basilicata procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Basilicata e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 11 – Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero l'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Basilicata o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione Basilicata, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Basilicata non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Autorità procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Basilicata, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Basilicata da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Regione Basilicata inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Regione Basilicata; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Regione Basilicata né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Regione Basilicata, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio alla Regione Basilicata della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Basilicata può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione Basilicata revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è

tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Basilicata e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione Basilicata verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione Basilicata, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Regione Basilicata, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore \_\_\_\_\_ ha comunicato i seguenti dati:

Conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

- a) \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

### **Art. 13 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da: \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e smi, in favore della Regione Basilicata.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione Basilicata beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione Basilicata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione Basilicata ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La Regione Basilicata ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.

#### **Art. 14 – Recesso**

La Regione Basilicata ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione Basilicata. In caso di recesso della Regione Basilicata, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

La Regione Basilicata si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcune forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione Basilicata. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. \_\_\_\_\_ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Basilicata al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 16 - Risoluzione**

La Regione Basilicata si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Basilicata avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Regione Basilicata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Basilicata;

b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione della fornitura (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Basilicata tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione Basilicata si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 17 – Penali**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine ultimo di fornitura e posa in opera dei beni verrà applicata una penale pari all'1‰ per mille dell'importo contrattuale.

La penale sarà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16 del presente contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione Basilicata ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Regione Basilicata provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **Art. 18 – Premio di accelerazione**

Nel caso in cui l'ultimazione della fornitura in opera avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è prevista per l'esecutore delle forniture un riconoscimento di un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel precedente articolo 17 "Penali", mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. L'importo complessivo del premio da corrispondere non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 19 – Anticipazione**

Le parti convengono che a seguito della sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell'art. 5 di cui al D.L. n.79 del 28.03.1997 come convertito in Legge n. 140/1997, previo rilascio da parte dell'aggiudicatario di una polizza fidejussoria bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, emessa in conformità con quanto statuito dall'art.75 comma 4 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., il committente possa liquidare un'anticipazione fino a concorrenza del 90% dell'importo contrattuale.

In tal caso il saldo, pari al restante 10% dell'importo contrattuale, verrà liquidato entro 60 giorni dalla data di avvenuto collaudo dei beni forniti e posti in opera.

#### **Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione Basilicata proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Basilicata ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione Basilicata si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 21 - Quinto d'obbligo e Varianti**

La Regione Basilicata potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 6 "importo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di

un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

La Regione Basilicata, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 5 "importo" del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione Basilicata purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 22 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione**

La Regione Basilicata nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità

in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

### **Art. 23 - Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione**

L'Appaltatore ha indicato il sig. \_\_\_\_\_ quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

### **Art. 24 – Collaudo**

Sarà sottoposta a collaudo la fornitura di cui al precedente articolo n. 2.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e delle funzionalità degli apparati forniti.

Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dovranno essere redatte dall'Appaltatore e sottoposte preventivamente all'Amministrazione per accettazione entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore l'accettazione delle specifiche di collaudo presentate con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione delle stesse. L'Appaltatore, entro sette giorni solari dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all'Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva.

Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, una volta accettate dall'Amministrazione, rappresenteranno una guida per la Commissione di collaudo, che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie, a suo insindacabile giudizio. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate.

A conferma dell'avvenuta corretta fornitura e posa in opera di ciascun apparato di cui al lotto in questione, previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata, l'Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, un'apposita nota (nota di installazione) dove saranno riportati i dati identificativi delle apparecchiature (identificativo part number, codice seriale, ecc.), la data di installazione ed eventuali osservazioni. Le note di installazione andranno consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'inoltro alla Commissione di collaudo.

Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione delle apparecchiature non utilizzabili, entro i 20 (venti) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la nuova data di "pronti al collaudo".

### **Art. 25 – Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Appaltatore emetterà fattura a saldo dei beni forniti.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dell'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (importo pari o superiore ad euro10.000,00). In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. \_\_\_\_\_, L'Appaltatore unitamente alla trasmissione della fattura provvederà a comunicare alla Regione Basilicata la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare il CIG sopra riportato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Regione Basilicata procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Regione Basilicata, non produrrà alcun interesse.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Basilicata.

L'importo della/e predette fatture verrà bonificato dalla Regione Basilicata sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Regione Basilicata le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'amministrazione, nel caso in cui non ritenesse di avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 del presente contratto, previo accordo con l'aggiudicatario, potrà stabilire pagamenti in acconto, da eseguirsi a seguito di parziale consegna dei beni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Basilicata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Basilicata, nonché a dare immediata comunicazione alla Regione Basilicata di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Regione Basilicata si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si

impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Basilicata ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione Basilicata entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

**Art. 27 - Foro di competenza.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Potenza.

**Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Basilicata per legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Potenza, \_\_\_\_\_

Per la Regione Basilicata

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Termini di consegna); Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Servizio di manutenzione); Articolo 6 (Importo contrattuale); Articolo 11 (Subappalto); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 13 (Cauzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali); Articolo 19



## REGIONE BASILICATA

(Anticipazioni); Articolo 20 (Fallimento dell'appaltatore); Articolo 21 (Quinto d'obbligo e Varianti); Articolo 24 (Collaudo); Art. 25 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 27 (Foro di Competenza).

L'APPALTATORE

---

